



Ordine Avvocati di Matera

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 9,45, si è riunito nella sede del Palazzo di Giustizia di Matera il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera nelle persone degli Avvocati: Ferdinando IZZO (Presidente), Paola MOLES (Segretario), Mariangela SPINELLA (Tesoriere), Ernesto BARBERIO, Roberto CATALDO, Enzo DOMENICHIELLO, Antonia Donata IERINO', Clelia IMPERIO, Liliana MORELLI (Consiglieri)

OMISSIS

Il Presidente segnala al Consiglio che, come è noto, l'art. 1, comma 32 della l. 26 novembre 2021, n. 206, ha introdotto un nuovo comma nel testo dell'art. 543 c.p.c., in tema di pignoramento presso terzi – entrato in vigore il 22 giugno 2022 – in forza del quale *“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata dell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”*.

In ordine a tale disposizione si sono venute a creare da subito diverse perplessità sollevate dagli interpreti che, nel silenzio del legislatore, si sono chiesti chi fosse il soggetto legittimato ad eseguire la notifica, preoccupati delle conseguenze derivanti dall'eventuale irritualità dell'adempimento, considerato che la norma la sanziona con **“l'inefficacia del pignoramento”**.

Nel mentre il confronto si accendeva tra le varie ipotesi formulate dai commentatori, è intervenuta la nota della direzione ministeriale UNEP Prot. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022 che, ritenendo di inserire il predetto avviso nell'ambito della fattispecie e formazione progressiva, del pignoramento presso terzi, ritenendo ha affermato che la notifica rientrasse nell'attività propria del funzionario UNEP, da iscrivere nel registro cronologico Mod. C) o C)-ter.

L'interpretazione offerta da tale Ufficio è stata stigmatizzata dal CNF che, con nota del 26.9.22, ha immediatamente richiesto al Ministero della Giustizia una rettifica, non condividendo la soluzione giuridica adottata, per le ragioni ivi analiticamente esposte.

Numerosi COA, ricevuta tale nota, hanno aderito all'iniziativa del CNF adottando propri deliberati con i quali si è offerta una interpretazione del tutto difforme da quella contenuta nella citata nota ministeriale e si è chiesto di intervenire a modificarla.

E', quindi, opportuno che anche il nostro COA esamini la questione e si esprima sulla stessa.

A tal fine, ritiene di offrire al Consiglio le proprie, sia pur personali considerazioni, che portano, per la verità, a conclusioni diametralmente opposte a quelle formulate dall'Ufficio ministeriale e che giustificano una lettura del tutto diversa del disposto normativo in questione, portando l'avviso di cui all'art. 543, V^ comma, c.p.c., nell'alveo degli atti di parte, come tali notificabili, non necessariamente tramite Ufficiale Giudiziario, ma anche dal difensore, sia a mezzo pec, ove possibile, oppure – in mancanza – anche a mezzo del servizio postale, ove il difensore sia munito della prescritta autorizzazione, ex lege 53/1994.



Ordine Avvocati di Matera

Infatti, contrariamente all'assunto ministeriale, si è portati a ritenere, senza tema di smentita, che il richiamato avviso, non coinvolgendo in alcun modo l'attività volta al perfezionamento del pignoramento presso terzi (*circostanza che può identificarsi con la conclusione del processo di notificazione dell'atto di espropriazione*), ma – al contrario – comportandone, nel caso di omissione, l'inefficacia, si rivolga ad una fattispecie oramai completata.

D'altronde, non è rara l'ipotesi di una inefficacia derivante da omissione di un atto del difensore (*si pensi ad esempio alla mancata iscrizione a ruolo nel termine dei trenta giorni successivi*), per cui non si può dal tipo di sanzione risalire, in maniera univoca, ad una fattispecie integrativa dell'espropriazione, sussistendo concreti elementi per ritenere – invece – che l'avviso *de qua* e la sua notifica costituiscano adempimenti propri del difensore, da adottare a pignoramento già perfezionato.

Conseguentemente, il difensore, potrà avvalersi delle modalità di notifica consentite dalla legge, tra le quali sia quella a mezzo pec che quella a mezzo del servizio postale, ove abilitato ex lege 53/94 e, nella sola ed esclusiva ipotesi in cui decida di rivolgersi all'UNEP (*che pertanto si ribadisce non è da ritenersi l'unico soggetto legittimato*) debba farlo, secondo le istruzioni amministrative che questi Uffici ricevono dalle Direzioni Ministeriali da cui dipendono.

Questa sembrerebbe la soluzione più aderente al dato normativo e ad una interpretazione sistematica e comparativa delle norme.

Naturalmente, la soluzione finale resta nella prudente valutazione del Giudice per cui sarebbe opportuna una indicazione operativa da parte dell'Ufficio Esecuzioni.

Dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO

all'unanimità, condividendo la prospettazione offerta dal Presidente, la approva e manda al Consigliere Segretario di inviare estratto della presente delibera sia al Presidente f.f. del Tribunale, dott. Gaetano Catalani, che al Giudice delle Esecuzioni, presso il Tribunale di Matera, dott.ssa Valeria La Battaglia, per le valutazioni di loro rispettiva competenza.

OMISSIS

Il Presidente f/to Avv. Ferdinando Izzo

Il Segretario f/to Avv. Paola Moles

ESTRATTO CONFORME Matera, 19 ottobre 2022



Il Consigliere Segretario

Avv. Paola Moles*

* Firma Autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi del D. Lgs. 39/1993 o a mezzo documento elettronico, ai sensi del D. Lgs. 159/2006